



**AGENZIA TPL**  
CREMONA MANTOVA

## **Deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

**atto n. 2019/13**

**Seduta del 02/10/2019, ore 17.30**

Presenti:

Raffaele Favalli, Presidente

Stefano Begotti, Consigliere e Vice Presidente

Marco Pagliarini, Consigliere

Iacopo Rebecchi, Consigliere

Assente giustificata: Gaia Cimolino, Consigliere

Assiste il direttore Claudio Cerioli che ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto, delega il responsabile P.O. Giovanni Balzanelli a fungere da segretario verbalizzante.

**Oggetto: Adeguamento ordinario delle tariffe 2019 (deliberazione 31/07/2019 n. 12) – richiesta del Comune di Mantova di non applicarlo limitatamente al biglietto di corsa semplice.-**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO:

- che l'art. 7, comma 13, punto c) della l.r. 6/2012 stabilisce che, “.. *Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, le agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono - tra l'altro la funzione - di approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all'art. 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione*”;
- che ai sensi dell'art. 44 della citata l.r. 6/2012 Regione Lombardia ha adottato il Regolamento tariffario n. 4 del 10/06/2014 il quale disciplina, “.. *i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del nuovo sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:*
  - a) l'adozione, ai sensi dell'articolo 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano, per ciascuna categoria di titolo di viaggio, integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;..”
- che l'art. 10 c. 1 lett f) dello Statuto dell'Agenzia, assegna al Consiglio la competenza dell'adeguamento annuale delle tariffe.

RICHIAMATA la propria deliberazione 2019/12 del 31/07/2019 con la quale, in esito all'andamento degli indicatori previsti per l'adeguamento tariffario 2019, si evince l'applicabilità dal 1 settembre 2019 per i gestori del bacino interprovinciale di Cremona e Mantova di un adeguamento tariffario in misura non superiore al 1,912%;

FATTO PRESENTE che la suddetta deliberazione:

- demanda ai gestori la definizione delle proposte di adeguamento dei sistemi tariffari di bacino (una per Cremona e una per Mantova);
- incarica gli uffici di verificare il rispetto dei livelli massimi stabiliti dalla Regione nell'allegato B) dalla DGR XI/335 e di quanto previsto dall'art. 36 c. 5 del regolamento 4/2014;
- incarica il Direttore e il Presidente di provvedere all'approvazione definitiva delle tariffe da adottare dal 1° settembre 2019 sulla base della motivata proposta dei Gestori (una per Cremona e una per Mantova) e delle verifiche suddette;

RICORDATO che con decreti del direttore n. 2019/40 e n. 2019/41 in data 20/08/2019 sono stati approvati i prospetti tariffari da adottare con effetto dal 1 settembre 2019 rispettivamente per il Gestore di Mantova (APAM Esercizio S.p.A.) e per quello di Cremona (ATI Cremona - Autoguidovie, KM, Line, Star, Miobus.);

CONSIDERATO CHE:

- successivamente il Comune di Mantova, tramite e-mail dell'Assessore ai Trasporti Pubblici in data 30/08/2019, ha manifestato la propria contrarietà circa l'applicazione dell'adeguamento alle tariffe urbane di Mantova, poiché il biglietto di corsa semplice, per effetto degli arrotondamenti previsti dal Regolamento regionale 4/2014 ai 10 centesimi più prossimi, fa sì che il biglietto passi da 1,40 € a 1,50 € con un incremento effettivo del 7,14%;
- il Gestore APAM Esercizio S.p.A. nella more della definizione di un accordo specifico, ha accolto la richiesta del Comune di sospendere temporaneamente l'adeguamento;

- il Consiglio di Amministrazione di APAM Esercizio S.p.A., nella seduta del 03/09/2019 (verbale n. 6/2019), tenuto conto “*sia delle vendite dei biglietti relativi agli ultimi anni, sia della prevedibile contrazione delle vendite che normalmente si manifesta a seguito di aumenti significativi oltre che dell’opportunità commerciale di consolidare il positivo trend delle vendite riscontrate nei primi mesi del 2019*” ha quantificato in € 15.000,00 IVA compresa l’importo del potenziale mancato introito, poi comunicato con nota prot. n. 7932/SA del 04/09/2019;
- il Comune di Mantova, con nota prot. n. 76626/2019 del 05/09/2019 si è quindi assunto l’impegno di compensare al Gestore, tramite l’Agenzia, il suddetto mancato introito.
- dopo una serie di incontri, il 20 settembre presso l’Agenzia è stato definito un accordo in base al quale APAM accetta di mantenere invariato il prezzo del biglietto di corsa semplice (e con esso quello della prima fascia extraurbana) a fronte di una compensazione pari a 15.000,00 € IVA compresa, a ristoro del residuale danno derivante dalla parziale inapplicazione dell’adeguamento annuale delle tariffe;
- nel rispetto delle norme vigenti l’onere a carico dell’Agenzia trova quindi copertura finanziaria nel corrispondente trasferimento proveniente dal Comune di Mantova, che verrà iscritto a bilancio con la prima variazione utile.

DATO ATTO che comunque l’invarianza tariffaria, sua pure limitata al solo biglietto di corsa semplice, costituisce fatto positivo per la clientela del servizio pubblico di trasporto e che, per effetto degli impegni presi, la compensazione del mancato introito a favore del gestore costituisce per l’Agenzia una partita di giro;

VISTI:

- gli articoli 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL – Testo Unico degli Enti Locali) in ordine alla competenza dell’organo deliberante;
- i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;
- il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267”;

Con voti favorevoli ed unanimi

#### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto degli accordi intervenuti fra il gestore APAM Esercizio S.p.A. e il Comune di Mantova, circa la non applicazione per l’anno 2019 dell’adeguamento del biglietto di corsa semplice urbano (e del corrispondente biglietto della prima fascia extraurbana) da 1,40 a 1,50 €;
- 2) di prendere atto che l’importo del danno residuale rinveniente dagli accordi suddetti è valutato in 15.000,00 € e che tale importo sarà corrisposto dal Comune di Mantova all’Agenzia, per il conseguente rimborso ad APAM Esercizio S.p.A., nel rispetto delle previsioni di legge e regolamento vigenti;
- 3) di approvare conseguentemente la modifica del prospetto tariffario valido dal 1 settembre 2019 comportante il mantenimento del biglietto di corsa semplice urbano e del biglietto di prima fascia extraurbana in € 1,40 invece che in € 1,50;
- 4) di dare atto che l’importo del danno residuale di cui al punto 2) verrà corrisposto dal Comune di Mantova all’Agenzia, che ne prenderà atto nella prima variazione utile del Bilancio 2019, con conseguente impegno della somma a favore di APAM Esercizio S.p.A.;
- 5) di riservarsi con successivo atto l’approvazione degli indicatori e obiettivi per l’adeguamento ordinario delle tariffe di bacino per l’anno 2020;

- 
- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Lombardia trattandosi di atto in materia tariffaria e ai gestori per gli adempimenti di competenza;
  - 7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.to Giovanni Balzanelli*

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA  
*F.to Raffaele Favalli*